

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5560 del 10/10/2024
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)" - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5807 del 10/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.4069/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)" - Reggio Emilia.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3813 del 29/07/2021 adottata da ARPAE per la Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)"** per l'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Via del Chionso n.50** – Provincia di Reggio Emilia.

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)"**, avente sede legale in Comune di **Modena – Strada Sant'Anna n.210** – Provincia di Modena per l'attività di gestione automezzi per il trasporto urbano svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con PG/219286 del 27/12/2023 e successive integrazioni acquisite in data 08/03/2024 al PG/45410;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Rilevato che la presente modifica di AUA, relativamente alla matrice acque, è stata presentata in ottemperanza a quanto prescritto al punto 2 Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06, e punto 1 Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06, dell'AUA Det. AMB-2021-3813 del 29/07/2021;

Tenuto conto che nei sopra citati punti, punto 2 dell'Allegato 2 e punto 1 dell'Allegato 3 dell'AUA Det. AMB-2021-3813 del 29/07/2021, era riportato che non appena sarebbe diventato legittimo l'utilizzo del collettore fognario collegato alla rete fognaria pubblica, la Ditta avrebbe dovuto provvedere a convogliare lo scarico

delle acque reflue industriali (scarico 3) e lo scarico delle acque reflue domestiche (scarico 4) alla pubblica fognatura, interrompendo contestualmente i sopra citati scarichi in acque superficiali, e presentando preventivamente domanda di modifica di AUA;

Preso atto che nella nuova configurazione sarà presente un unico punto di scarico in pubblica fognatura, denominato S3-4, delle acque reflue industriali inclusivo delle domestiche;

Tenuto conto che le acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06 e nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, sono sempre ammesse in pubblica fognatura non necessitando pertanto di autorizzazione espressa;

Visto inoltre che è prevista la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas metano che si andrà a posizionare in un'area di circa 900 mq in estensione del piazzale che afferisce al bacino drenante 1 delle acque di prima pioggia, recapitanti al punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale, incrementando pertanto la superficie di piazzale da 16.537 mq a 17.437 mq;

Preso atto altresì che i punti di scarico S2 e S5 delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale non subiscono variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Acquisiti:

- il nulla osta del Comune di Reggio Emilia al PG/63158 del 04/04/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio srl n.RA000387-2024-P del 21/03/2024;
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, sede di Reggio Emilia, al PG/97463 del 28/05/2024 relativamente alle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- il parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale al PG/143100 del 05/08/2024;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)** ubicato nel comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06; Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarichi S1, S2 e S5 in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 3 - Scarico S3-4 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**
- **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di considerare il presente atto parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-3813 del 29/07/2021 adottata da ARPAE e rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Reggio Emilia in data **12/08/2021**, con durata di 15 (quindici) anni, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'A.U.A. sopra citato.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**SOCIETA’ EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI Spa (SETA Spa)**” è autorizzata a svolgere l'attività di gestione automezzi per il trasporto urbano nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via del Chionso n.50** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	POSTAZIONE LAVAGGIO GOMME	6000	8	3	----	-----	
E3	CABINA DI VERNICIATURA	16000	8	4	Materiale particellare	3	
E4÷E6	PIANO GRIGLIATO DI VERNICIATURA	16000 Cad.	6	4	Materiale particellare	3	
E12	POSTAZIONE CARICA BATTERIA	5000	8	2	----	-----	
E13÷E27	ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E28-E29	BRUCIATORE IDROPULITRICE	non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30	POSTAZIONE DI LAVAGGIO MANUALE	2000	8	1	-----	-----	
E31	TINTOMETRO + LAVA AEROGRAFI	1000	8,5	2	-----	-----	
ED1÷ED3	SALDATURA	EMISSIONI DIFFUSE					

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4-0,6 m/s.

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **3 Kg**.

6) Il **consumo giornaliero** consentito di solvente per lavaggio è fissato in quantità minore o uguale a **1,5 Kg**.

7) Poichè dalle schede di sicurezza allegate alla domanda risulta essere utilizzato il prodotto "AutocoatBT LV252 Reducer High Temperature (3529-206)" che presenta la frase di rischio H360fd "può nuocere al feto, può nuocere alla fertilità" la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006.

8) Le ore di funzionamento delle cabine, i **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti, diluenti e solvente per lavaggio utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

9) Non sono fissati i limiti di emissione per E3 – E4 – E5 – E6 - E30 – E31 relativamente alle sostanze organiche volatili ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 8).

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.3 – 4 – 5 – 6.

11) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

12) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

13) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

14) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

15) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

16) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del

punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/219286 del 27/12/2023 e successive integrazioni acquisite in data 08/03/2024 al PG/45410.

19) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 – Scarichi S1, S2 e S5, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La Ditta si occupa di l'attività di gestione automezzi per il trasporto urbano. Il sito di via Del Chionso è adibito a stazione per gli autobus del trasporto pubblico locale, e ivi avvengono anche le operazioni di manutenzione dei mezzi, il loro lavaggio interno/esterno e gli interventi di riparazione in officina.

Nel sito sono presenti tre punti di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia, così descritti:

- **Scarico 1:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito degli autobus. E' previsto nel sito un nuovo impianto di distribuzione di metano che incrementerà l'area pavimentata di circa 900 mq. Tale area avrà pertanto una superficie totale di 17.437 m² e avrà il relativo bacino drenante n.1. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 85 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;
 - un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.
- **Scarico 2:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di transito avente superficie di 20.191 m² e relativi bacini drenanti n.2.1-2.2-3-4.1-4.2. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 110 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;
 - un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.
- **Scarico 5:** trattasi delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale intorno a officina e isola ecologica di circa 16.555 m² e relativo bacino drenante n.5. Per tali acque l'impianto di raccolta e trattamento è costituito da:
 - 2 vasche di raccolta delle acque con capacità totale di 85 m³, dotate di pompa sommersa che scarica le acque dopo 48 ore dall'evento meteorico e le invia al disoleatore;
 - un disoleatore con filtro a coalescenza da 5 l/sec;
 - un pozzetto di by-pass che devia le acque di seconda pioggia a vasca piena.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il canale artificiale Fossetta delle Assi, appartenente al bacino idrografico del Torrente Crostolo.

La planimetria di riferimento è la Tavola "Reticolo Fognario" acquisita al protocollo di Arpae PG/45410 del 08/03/2024.

Prescrizioni

1. Gli scarichi delle acque di prima pioggia, a valle dei relativi impianti di trattamento, devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri solidi sospesi totali, idrocarburi totali e tensioattivi totali.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, visto che le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia hanno anche la funzione di dissabbiatori, l'asportazione dei sedimenti da tali vasche deve avvenire con frequenza periodica e prestabilita da apposita procedura scritta, al fine di avere sempre le vasche sgombre e mantenere l'effettivo volume utile di raccolta delle acque di prima pioggia.
5. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti. Le registrazioni di controllo e manutenzione devono essere complete e descrittive di tutte le operazioni svolte: manutenzioni ordinarie, straordinarie e svuotamento fanghi, oli o residui vari.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, ne dovrà essere tempestivamente ripristinata la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi di ripristino. Dovrà pertanto essere installato, a valle degli impianti di depurazione o delle reti fognarie, un idoneo sistema di chiusura attivabile in caso di emergenza sopra richiamata.
7. I fanghi e gli olii prodotti dai processi depurativi dovranno essere gestiti ai sensi della parte quarta del D.Lgs.152/06. I registri di carico e scarico e i formulari di trasporto devono essere conservati in azienda in visione per gli agenti accertatori.
8. I punti individuati per il controllo degli scarichi, subito a valle degli impianti di trattamento, devono garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
9. Per quel che riguarda gli scarichi delle acque di prima pioggia , almeno 1 volta all'anno dovranno essere effettuati degli autocontrolli analitici sui reflui scaricati nei punti di scarico S1, S2 ed S5, che attestino il rispetto dei limiti prescritti dal presente atto, su campioni prelevati con campionamento medio-composito della durata di 3 ore oppure di durata inferiore, in relazione alla durata dell'evento meteorico e della quantità di acque raccolte dalla rispettive vasche di prima pioggia.
10. I certificati di analisi di cui sopra dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
11. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nei punti di scarico, che dovranno essere mantenuti sgombri al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui necessita la rete fognaria dello stabilimento industriale, depuratore e scarico ai sensi della normativa vigente.

Allegato 3 – Scarico S3-4, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Il presente allegato è relativo alle acque reflue industriali che si originano dall'attività di officina e dal lavaggio degli autobus. Tali acque sono trattate con un impianto a biofiltrazione come di seguito specificato:

Le acque reflue da attività di officina, passano da un disoleatore denominato D2, e successivamente in una vasca denominata S1 per poi essere recapitate ad una vasca di accumulo denominata S3;

Le acque reflue dal lavaggio degli autobus, passano da un disoleatore denominato D1 e successivamente in una vasca di sollevamento denominata S2 per poi essere inviate alla sopracitata vasca di accumulo denominata S3.

Le acque reflue industriali, derivanti sia dall'attività di officina che di lavaggio mezzi, accumulate nella vasca S3 sono poi trattate con:

- una vasca V4 di bio ossidazione,
- una vasca di rilancio alla filtrazione V5,
- filtrazione su letti a materiali inerti e attivo,
- vasca di riciclo V6 da cui, una parte delle acque, viene scaricata al punto S3-4 in pubblica fognatura.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del centro di manutenzione e rimessaggio degli autobus sono trattate in un impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale della potenzialità di 100 abitanti equivalenti.

Le acque reflue industriali in uscita dal depuratore convoglieranno nella rete fognaria delle acque reflue domestiche per poi essere scaricate insieme nel punto di scarico S3-4 in pubblica fognatura.

L'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola "Reticolo Fognario" acquisita al protocollo di Arpae PG/45410 del 08/03/2024.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **90 m³**.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **15.000 m³**.
3. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in pubblica fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 14 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le vigenti normative in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio srl tramite fax al n.0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto gli interventi previsti riguarderanno il solo riarrangiamento delle reti fognarie aziendali senza determinare variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale da cui risultava che l'attività svolta dalla Ditta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.